



## **Accesso ai laboratori di Didattica e Ricerca per il personale NON strutturato del Dipartimento MIFT:**

Ai sensi del [DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81](#) in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro,

### **Si considera lavoratore:**

- il personale non strutturato che svolge attività di didattica, di ricerca o di collaborazione tecnico-amministrativa sulla base di contratti di diritto privato ovvero di rapporti temporanei comunque denominati;
- gli studenti, i borsisti, i tirocinanti, i dottorandi, gli specializzandi nonché i partecipanti a corsi di formazione, solo ed esclusivamente nella misura in cui frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi;
- il personale degli enti convenzionati, pubblici e privati, che svolge attività presso le strutture del Dipartimento MIFT;

Sulla scorta di quanto appena riassunto, tenendo conto della specifica natura delle attività svolte nei laboratori e/o nelle strutture di frequentazione dei suddetti lavoratori, **il Dipartimento MIFT**, fatti salvi gli obblighi a carico dei Responsabili di Attività Didattica e/o di Ricerca prevede di:

- a) prendere misure appropriate, anche mediante la limitazione e/o regolamentazione degli accessi, affinché soltanto il personale che sia adeguatamente formato e informato acceda alle zone che comportano un rischio specifico;
- b) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi, dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

A tal fine è stato predisposto il seguente iter procedurale per le modalità di accesso alle strutture del Dipartimento MIFT per il personale NON strutturato.



Università  
degli Studi di  
Messina

DIPARTIMENTO DI SCIENZE  
MATEMATICHE E INFORMATICHE,  
SCIENZE FISICHE E SCIENZE DELLA TERRA

## **Corso obbligatorio sulla sicurezza per tutto il personale non strutturato**

All'inizio del contratto/avvio delle attività, **il personale non strutturato** (ai sensi del D.M. n.363 del 05/08/1998 articolo 2, comma 4), al fine di ottemperare alla normativa vigente relativa alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sugli ambienti di lavoro (ai sensi dell'art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) inclusi coloro i quali siano in possesso di altre attestazioni sulla sicurezza NON rilasciate dall'Università degli Studi di Messina, **deve partecipare al Corso obbligatorio di Formazione Generale**, "[Modulo formativo rivolto agli studenti in materia di sicurezza sul lavoro](#)" come da avviso riportato sul sito dell'Università e del Dipartimento.

A conclusione del percorso formativo e superato il test finale, sarà possibile effettuare direttamente il download dell'attestato di frequenza, valido ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e di durata pari a 5 anni, che dovrà poi essere inviato all'Unità Operativa Ricerca del Dipartimento MIFT al seguente indirizzo mail: [ricerca.mift@unime.it](mailto:ricerca.mift@unime.it).

Qualora si fosse già in possesso di una attestazione recente (*massimo 5 anni*) del corso in oggetto si è dispensati dalla partecipazione, previo invio e positiva valutazione della certificazione. Non possono essere accettate certificazioni diverse da quelle rilasciate dall'Università di Messina a seguito delle indicazioni ricevute da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'Ateneo.

## **Modalità di accesso ai laboratori didattici e di ricerca**

La frequenza nei laboratori del personale non strutturato deve essere pre-autorizzata dal Direttore su richiesta dello specifico RADL e/o del tutor. Nel dettaglio, *i dottorandi (sulla base dell'elenco inviato dal coordinatore del Corso di dottorato all'avvio di ogni ciclo)* gli *assegnisti A e B*, *i borsisti* verranno presentati ed autorizzati ad accedere ai laboratori previa richiesta tramite il predisposto modulo da presentare all'Unità Operativa Ricerca del Dipartimento MIFT. Inoltre, il RADL e/o il tutor che intenda accogliere ospiti esterni, *sia occasionali che in convenzione* provenienti da enti pubblici o privati, a qualunque titolo, è soggetto alla stessa procedura di compilazione della richiesta di autorizzazione.

**Dipartimento MIFT**  
Viale F. Stagno d'Alcontres 31  
98166 Messina

Direzione: +39 090 676 5030  
Segreteria: +39 090 676 5809  
[dipartimento.mift@unime.it](mailto:dipartimento.mift@unime.it)  
[dipartimento.mift@pec.unime.it](mailto:dipartimento.mift@pec.unime.it)  
[www.mift.unime.it](http://www.mift.unime.it)

P.IVA 00724160833  
Cod. Fiscale 80004070837



Università  
degli Studi di  
Messina

DIPARTIMENTO DI SCIENZE  
MATEMATICHE E INFORMATICHE,  
SCIENZE FISICHE E SCIENZE DELLA TERRA

## Richiesta di accesso temporaneo per il personale non strutturato ai laboratori del Dipartimento MIFT.

*Al Direttore del Dipartimento MIFT*

Il/la sottoscritto/a, Prof./ssa; Dott./ssa \_\_\_\_\_

in qualità di **Responsabile delle Attività di Ricerca**<sup>1</sup> e nei limiti della ripartizione delle obbligazioni di sicurezza previste dalla legge,

**chiede**

di permettere l'accesso ai laboratori di cui sono responsabile al/alla Sig/Sig.ra e/o Dottor/Dott.ssa \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_, finalizzato allo svolgimento delle attività pianificate secondo le modalità descritte nella Documento di valutazione dei rischi (DVR) dichiarate dal/dalla sottoscritto/a responsabile del laboratorio/i in questione.

Messina, \_\_/\_\_/\_\_

Il Richiedente  
Firma

Visto si autorizza  
Il Direttore

**Nota: La richiesta deve essere inoltrata con debito anticipo rispetto alla data prevista di inizio attività e successivamente va corredata con la specifica "Dichiarazione di Avvenuta Formazione ed Informazione".**

<sup>1</sup> D.M. n.363 del 05/08/1998 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni"

Art.2, comma 5. Per **responsabile dell'attività didattica o di ricerca** in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

Art.5 - **obblighi ed attribuzioni del responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio:**

1. Il responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
2. Il responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
3. In particolare il responsabile dell'attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
  - a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
  - b) attivarsi, in occasione di modifica delle attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (DVR) sulla base della valutazione dei rischi;
  - c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
  - d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi;

Art.6 - **formazione ed informazione**

1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente e/o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico.

**Dipartimento MIFT**  
Viale F. Stagno d'Alcontres 31  
98166 Messina

Direzione: +39 090 676 5030

Segreteria: +39 090 676 5809

[dipartimento.mift@unime.it](mailto:dipartimento.mift@unime.it)

[dipartimento.mift@pec.unime.it](mailto:dipartimento.mift@pec.unime.it)

[www.mift.unime.it](http://www.mift.unime.it)

P.IVA 00724160833

Cod. Fiscale 80004070837